



**Sicurezza
Scuola**

POLIZZA SICUREZZA SCUOLA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

AGENZIA GENERALE

 **benacquista**
assicurazioni

04100 Latina Via del Lido, 106 Tel. 0773.62981 Fax 0773.629835
www.benacquista.it e-mail: assicurazioni@benacquista.it



Sicurezza
Scuola



benacquista
assicurazioni

POLIZZA SICUREZZA SCUOLA

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NOTA INFORMATIVA

PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 123 D.LGS. 17 MARZO 1995 N°175

Nota informativa ai sensi dell'Art. 123 del decreto legislativo 17 marzo 1995, N. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP N. 303 del 2 giugno 1997 e N. 518 del 21 novembre 2003.

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione) tutte le informazioni necessarie, preliminari alla conclusione del contratto di assicurazione, secondo quanto previsto dall'Art. 123 del Decreto Legislativo n. 175 del 17 marzo 1995 (pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1995). La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1. Informazioni relative alla Società

LA DIFESA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. ha sede legale in Italia.

La Direzione Generale è in: ROMA Via Tacito n. 10 - Tel. 06.3215205 fax 06.3215289

LA DIFESA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato dell'11/4/1974 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 102 del 19/4/1974.

2. Informazioni relative al Contratto

A) Legislazione applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

Ai sensi dell'art. 122 del Dlgs. 175/95 le parti hanno facoltà di scegliere una diversa legislazione applicabile al contratto, ferma restando la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano.

LA DIFESA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. propone di applicare al contratto la legislazione italiana.

B) Reclami in merito al Contratto

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, devono essere inoltrati per iscritto a:

LA DIFESA - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Via Tacito n. 10 - 00193 - ROMA - Italia - fax 06.3215289

e-mail: reclami@ladifesa.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio di Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21 - 00187 - ROMA, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Qualora sia scelta tra le parti una legislazione diversa da quella italiana, l'Organo incaricato di esaminare i reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il contraente.

C) Informazioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione

Ai sensi dell'Art. 2952 Il comma cod. civ., "i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto".

AVVERTENZE

La presente nota, che deve essere consegnata al Contraente prima della sottoscrizione di ogni contratto di assicurazione contro i danni, è un documento che ha solo valore e scopo informativo. Data la molteplicità delle tipologie di assicurazione contro i danni, si raccomanda al Contraente di chiedere sempre al proprio intermediario assicurativo di fiducia qualsiasi ulteriore precisazione sul contratto prescelto e di leggerlo attentamente prima di sottoscrivere la polizza.

SEZIONE I - NORME GENERALI

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Allievi:

A titolo esemplificativo ma non limitativo per Allievi si intende: Studenti/Allievi/Alunni iscritti alla scuola, gli Uditori, gli Studenti convittori/semiconvittori, gli Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente, nonché gli ex Studenti che frequentano "Tirocini Formativi di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento ed orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/6/97, Regolamento n.142 del 25/3/98);

Assicurato:

il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione:

il contratto di assicurazione;

Benacquista Assicurazioni:

agenzia di assicurazione dotata di una rete di collaboratori in tutta Italia, cui è conferito, in esclusiva, l'incarico di promuovere, per conto de LA DIFESA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A., la conclusione di affari di assicurazione, relativi alla polizza SICUREZZA SCUOLA nonché di incassare, sorvegliare, conservare e sviluppare il relativo portafoglio;

Contraente:

il soggetto che stipula l'assicurazione, nello specifico l'Istituto scolastico che stipula la presente assicurazione anche in favore di terzi;

Cose:

sia gli oggetti materiali sia gli animali;

Danneggiamento a Cose:

alterazione fisica e/o chimica di cose;

Danni Materiali:

il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza;

Evento:

l'accadimento che ha generato, direttamente od indirettamente, uno o più sinistri;

Franchigia/scoperto:

la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

Istituzione Scolastica:

la scuola contraente facente parte dell'Amministrazione Scolastica;

Amministrazione Scolastica:

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (M.I.U.R.);

Massimale:

la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;

Perdite Patrimoniali:

il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;

Personale Docente e

Personale non Docente:

a titolo esemplificativo ma non limitativo, insegnanti, Dirigente Scolastico, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, personale ausiliario e di segreteria;

Polizza:

il documento che prova l'Assicurazione;

Premio:

la somma di denaro dovuta dal contraente alla Società;

Sinistro:

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società:

LA DIFESA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. in breve definita La Difesa Assicurazioni S.p.A.

ART. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze, del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli Articoli 1892, 1893 e 1894 del cod. civ. Tuttavia l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante così come le inesatte dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave, fermo restando il diritto de LA DIFESA ASSICURAZIONI S.p.A., una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità).

ART. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi.

ART. 3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 4 AGGRAVAMENTO DI RISCHIO

Il Contraente deve dare comunicazione scritta a LA DIFESA ASSICURAZIONI S.p.A. di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da LA DIFESA ASSICURAZIONI S.p.A., possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'articolo 1898 del cod. civ.

ART. 5 DIMINUZIONE DI RISCHIO

Nel caso di diminuzione di rischio LA DIFESA ASSICURAZIONI S.p.A. è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'articolo 1897 del cod. civ.

ART. 6 OPZIONI DI GARANZIA - AMBITO DI COPERTURA - SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO DEL PREMIO

È data facoltà all'Istituto Scolastico di scegliere le seguenti opzioni di garanzia:

1) **Pagamento del premio da parte dei soli studenti:** l'assicurazione è prestata a favore della totalità degli studenti iscritti (100%) qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione, sia versato da almeno il 95% degli studenti stessi. Oltre agli studenti regolarmente iscritti alle lezioni dei corsi curricolari, sono tenuti al versamento del premio pro-capite della combinazione, anche tutti quegli studenti che partecipano alle attività coperte dalla presente assicurazione. Si precisa che il personale dirigente, direttivo, docente/non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico rapporto di lavoro subordinato e continuativo, che non ha provveduto al versamento del premio (vedere definizione di "Assicurato" presente nelle condizioni di polizza), non risulterà assicurato.

2) **Pagamento del premio da parte del personale della scuola e degli studenti:** l'assicurazione è prestata a favore del personale dirigente, direttivo, docente/non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico rapporto di lavoro subordinato e continuativo, nonché della totalità degli studenti iscritti alle lezioni dei corsi curricolari e degli studenti che partecipano alle attività coperte dalla presente assicurazione. Si precisa che le garanzie saranno prestate a favore della totalità dei soggetti sopra indicati (100%) purché il premio pro-capite della combinazione scelta venga versato almeno dal 95% dei soggetti stessi.

3) **Pagamento del premio da parte degli studenti con adesione nominativa del personale della scuola:** l'assicurazione è prestata a favore della totalità degli studenti iscritti (100%) qualora il premio pro-capite della combinazione prescelta all'atto dell'adesione, sia versato da almeno il 95% degli studenti stessi. Oltre agli studenti regolarmente iscritti alle lezioni dei corsi curricolari, sono tenuti al versamento del premio pro-capite della combinazione, anche tutti quegli studenti che partecipano alle attività coperte dalla presente assicurazione. Relativamente al personale dirigente, direttivo, docente/non docente di ruolo e non che intrattiene con l'Istituto Scolastico rapporto di lavoro subordinato e continuativo, si precisa che le garanzie saranno prestate esclusivamente a favore dei soggetti che abbiano provveduto al pagamento del premio pro-capite corrispondente alla combinazione scelta dall'Istituto ed i cui nominativi, in deroga a quanto previsto al successivo art. 13 "ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI", dovranno essere forniti in apposito elenco. Tale elenco potrà anche essere completato, a cura dell'Istituto Scolastico, nell'apposita area riservata all'interno del sito internet all'indirizzo www.sicurezza scuola.it.

Condizione valida per le tre opzioni di garanzia.

Al raggiungimento di detta percentuale (95%), risulteranno garantiti, senza il versamento del premio pro-capite, i seguenti Assicurati: tirocinanti professionali, assistenti di lingua straniera, assistenti educatori, obiettori di coscienza, personale in quiescenza, prestatori d'opera estranei all'organico della scuola, genitori membri degli Organi Collegiali, accompagnatori a viaggi di istruzione/visite/uscite didattiche in genere, genitori degli allievi quando si trovino all'interno della scuola. Ove non si raggiungesse la percentuale di adesione di cui sopra (95%), l'Istituto Scolastico, in deroga a quanto previsto al successivo Art. 13 "ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI", dovrà fornire i dati anagrafici degli Assicurati che hanno versato il premio pro-capite. Tale elenco potrà anche essere completato, a cura dell'Istituto Scolastico, nell'apposita area riservata all'interno del sito internet all'indirizzo www.sicurezza scuola.it.

ART. 7 MODULISTICA CONTRATTUALE

Per la gestione amministrativa dei sinistri e la regolarizzazione del presente contratto, la Società ha predisposto e riconosce valida a tutti gli effetti, la seguente modulistica:

- MODULO DI ADESIONE (mod. MDA 10 Modulo di Adesione)
- MODULO DI REGOLAZIONE PREMIO SCUOLE (mod. RPCS 10 Modulo Regolazione Premio Scuole)

Art. 8 EFFETTO, COPERTURA, DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO

Ai fini della copertura assicurativa, l'Istituto Scolastico Contraente dovrà inviare a mezzo lettera raccomandata, anche anticipata a mezzo telefax, alla Benacquista Assicurazioni S.n.c., anche per il tramite del Broker, il "Modulo di Adesione" completato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico. Tale modulo formerà parte integrante del contratto assicurativo. Su tale modulo verranno riportati, a cura dell'Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per poter provvedere alla copertura del rischio ed all'emissione del contratto:

- la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico Contraente;
- i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola e di tutti i plessi/sezioni staccate della stessa);
- l'opzione di garanzia prescelta (opzione 1 - opzione 2 - opzione 3 vedasi art. 6 che precede);
- il numero degli assicurati (nr. personale docente - nr. personale non docente - nr. personale dirigente/direttivo - nr. studenti iscritti);
- il numero degli assicurati ai fini della determinazione del premio di polizza in base all'opzione di garanzia prescelta;
- il premio complessivo di polizza, qualora l'Istituto Scolastico fosse già in possesso del dato definitivo relativo agli assicurati;
- la decorrenza e la scadenza del contratto;
- la sottoscrizione, a cura del dirigente scolastico, del consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi del D.lgs. n. 196 del 30/06/03.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di invio a mezzo lettera raccomandata, anticipata a mezzo telefax, del "Modulo di Adesione" o dalle ore 24.00 del giorno ivi indicato se posteriore alla data della spedizione, fatto salvo quanto di seguito precisato relativamente al pagamento del premio.

Dalla data di effetto, le coperture assicurative sono prestate a favore degli Assicurati in base all'opzione di garanzia prescelta, per un periodo massimo di 60 giorni. Entro tale termine l'Istituto Scolastico Contraente comunicherà alla Benacquista Assicurazioni S.n.c., anche per il tramite del Broker, utilizzando il "Modulo Regolazione Premio Scuole", i dati necessari per l'emissione della polizza stessa. Il "Modulo Regolazione Premio Scuole" come pure il "Modulo di Adesione", formeranno parte integrante del contratto assicurativo.

Sul "Modulo Regolazione Premio Scuole" verranno riportati, a cura dell'Istituto Scolastico, i seguenti dati necessari alla Società assicuratrice per l'emissione del contratto:

- la denominazione/ragione sociale dell'Istituto Scolastico Contraente;
- i dati anagrafici dell'Istituto Scolastico (codice fiscale, codice ministeriale, indirizzo completo della scuola e di tutti i plessi/sezioni staccate della stessa);
- l'opzione di garanzia prescelta (opzione 1 - opzione 2 - opzione 3 vedasi art. 6 che precede);
- il numero totale degli appartenenti a ciascuna categoria di assicurati;
- il numero degli assicurati ai fini della determinazione del premio di polizza in base all'opzione di garanzia prescelta;
- il premio complessivo di polizza.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della anzidetta copertura, trascorso il quale, le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Istituto Scolastico Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. Per la concessione di tale proroga l'Istituto Scolastico è tenuto all'invio di una formale richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni S.n.c. anche per il tramite del Broker.

Trascorsi 60 giorni dalla data di effetto della copertura, la Società emetterà la regolare documentazione contrattuale determinando il premio complessivo di polizza sulla base dell'opzione di garanzia prescelta e del numero degli assicurati dichiarati dall'Istituto Scolastico secondo il seguente criterio: premio pro capite pattuito moltiplicato il numero degli assicurati. Risulteranno automaticamente assicurati (senza il versamento della quota assicurativa) gli alunni trasferiti in corso d'anno a condizione che non si superi il 3% del totale degli iscritti dichiarati ad inizio d'anno. Qualora detta percentuale venisse superata, i nuovi iscritti eccedenti il 3% saranno tenuti al versamento del premio pro capite pattuito. Il premio complessivo di polizza, determinato in base ai parametri di cui sopra, non può comunque essere inferiore a Euro 200,00 (comprese imposte) che deve considerarsi come "Premio minimo garantito" che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società.

A parziale deroga dell'Art. 1901 del cod. civ., il pagamento del premio verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di invio della Polizza e comunque al massimo entro 90 giorni dalla data di effetto della copertura. Trascorso tale termine la garanzia resta sospesa a tutti gli effetti sino alle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio verrà effettuato.

In assenza di pagamento da parte del Contraente/Assicurato, trascorsi i termini di cui al punto che precede, la Società avrà facoltà di agire per il recupero del credito con addebito dei relativi costi. La Società ha il diritto di effettuare accertamenti e controlli, per i quali l'Istituto Scolastico Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 9 DURATA DELL'ASSICURAZIONE

La presente Polizza ha la durata di anno 1 (uno) ed alla sua naturale scadenza cessa senza obbligo di disdetta fra le Parti. Tuttavia, a richiesta dell'Istituto Scolastico Contraente, verrà concessa un'unica proroga fino al massimo di dodici mesi. In tale ipotesi il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.



ART. 10 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali e tutti gli oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 11 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente regolato dalla presente Polizza valgono le disposizioni di legge. Il presente contratto è regolamentato dalla Legge Italiana.

ART. 12 FORO COMPETENTE

Foro competente in via esclusiva, relativamente alle controversie tra Contraente e Società, in merito alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente accordo è quello del Convenuto ovvero quello del Capoluogo della Provincia ove ha sede l'Istituto Scolastico Contraente.

ART. 13 ESONERO DENUNCIA GENERALITÀ ASSICURATI

L'Istituto Scolastico Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità degli Assicurati; per la loro identificazione e per il computo del premio si farà riferimento ai registri dell'Istituto Scolastico Contraente stesso, registri che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso alle persone incaricate dalla Società di accertamenti e controlli.

Art. 14 ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dall'Istituto Scolastico Contraente, salvo quelli che per loro natura non possano essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 del cod. civ.

Art. 15 PLESSI - SEZIONI STACCATE - SUCCURSALI

La Società prende atto che i plessi, le sezioni staccate e le succursali ove l'Istituto Scolastico Contraente svolge la propria attività sono quelli indicati in polizza o comunque risultanti agli atti dell'Istituto Scolastico Contraente stesso.

Art. 16 PLURALITÀ DI COPERTURE

Qualora l'Istituto Scolastico Contraente abbia stipulato con la Società coperture analoghe alle presenti per sedi/succursali/pleSSI/sezioni staccate non assicurate dal presente contratto, gli Assicurati che prestano la loro opera a favore di più sedi/succursali/pleSSI/sezioni staccate si intendono garantiti con le condizioni di maggior favore, senza cumulo delle somme assicurate. In ogni caso, anche in presenza di polizze stipulate con altra Compagnia, il personale docente/non docente si intende garantito con la polizza stipulata dall'Istituto Scolastico a favore della sede/succursali/pleSSI/sezioni staccate presso la quale sta prestando la propria opera al momento del sinistro.

Art. 17 LIMITI TERRITORIALI

L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in tutto il MONDO e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi. L'assicurazione si estende alle Controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nel MONDO.

Art. 18 EQUIPARAZIONE DELLE SCUOLE PRIVATE

Si conviene tra le parti che, qualora la presente polizza sia stipulata a favore di Istituti Scolastici Privati, parificati, pareggiati e legalmente riconosciuti, in conformità con la vigente normativa scolastica emanata dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca) si prende atto che, relativamente al funzionamento dell'istituzione scolastica stessa, così come sopra riportato, si farà riferimento, oltre che alle Norme vigenti emanate dallo Stato anche agli Statuti delle scuole stesse.

SEZIONE II - TUTELA GIUDIZIARIA

Art. 19 ASSICURATI

Con il termine "Assicurato" si intendono i soggetti il cui interesse è protetto dall'assicurazione e più precisamente:

- l'Istituto Scolastico Contraente /l'Amministrazione Scolastica facente parte del Ministero della Pubblica Istruzione;
- Studenti/Allievi iscritti alla scuola, gli Uditori, gli Studenti convivitori/semiconvittori, gli Studenti esterni che partecipano ad attività/stage organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente, nonché gli ex Studenti che frequentano "Tirocini Formativi di Orientamento" nell'ambito di programmi di inserimento ed orientamento al mondo del Lavoro (Legge 196 del 24/6/97, Regolamento n. 142 del 25/3/98);
- il personale dirigente, direttivo, docente/non docente di ruolo e non (anche assunto in corso d'anno o temporaneamente), tirocinanti professionali, assistenti educatori, obiettori di coscienza, siano essi dipendenti dello Stato o di Enti Locali. Resta inteso che il personale che svolge servizio durante l'anno scolastico presso l'Istituto Scolastico Contraente si intende assicurato anche presso altri Istituti Scolastici in qualità di membro di commissioni d'esame, parimenti non deve intendersi assicurato il personale che svolge servizio durante l'anno scolastico presso altri Istituti Scolastici qualora rivesta la qualifica di membro di commissioni d'esame presso l'Istituto Scolastico Contraente;
- gli assistenti di lingua straniera che prestano la loro opera all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, nominati dal M.I.U.R. (Ministero dell'Istruzione, Università, Ricerca) nell'ambito di progetti di scambi di assistenti di lingua straniera;
- il personale in quiescenza che svolge attività all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente, secondo quanto stabilito dalla C.M. n. 127 del 14/4/94;
- i prestatori d'opera estranei all'organico della scuola che operano all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente in attività deliberate dagli Organi Scolastici competenti e sulla base di regolare contratto di prestazione d'opera o di incarico occasionale a titolo gratuito;

- i genitori membri degli organi collegiali previsti dal D.P.R. n. 416 del 31/5/74;
- gli accompagnatori a viaggi di istruzione, visite ed uscite didattiche in genere (comprese gite e "settimane bianche"), estranei all'organico della scuola, senza limite numerico. Agli atti della scuola saranno conservati gli elenchi dei partecipanti. La copertura assicurativa è prestata, per ciascun accompagnatore, fino alla concorrenza dei massimali previsti dalla Combinazione di Garanzia prescelta, avrà la durata del viaggio e sarà relativa ai rischi inerenti lo stesso;
- i genitori degli allievi quando si trovino all'interno dell'Istituto Scolastico Contraente o partecipino ad iniziative/progetti/attività regolarmente deliberate e messe in atto dagli Organi Scolastici competenti.

È data facoltà all'Istituto Scolastico Contraente di estendere la copertura assicurativa, mediante sottoscrizione di polizza con combinazioni di garanzia specifica, anche a favore di Studenti/Personale docente/non docente partecipanti a corsi di alfabetizzazione per adulti - Licenza Media - e ad altri corsi organizzati dall'Istituto Scolastico Contraente stesso. Tutti gli Studenti neo iscritti al nuovo anno scolastico sono automaticamente assicurati fino alla naturale scadenza della polizza in corso senza versamento di premio. Si intendono altresì automaticamente assicurati, senza versamento di premio, i supplenti di quegli Assicurati che hanno pagato il premio di copertura. È data facoltà a quei supplenti i cui titolari non hanno versato il premio, di assicurarsi alle stesse condizioni.

ART. 20 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- 1) La DIFESA Assicurazioni S.p.A. assicura il rimborso delle spese occorrenti per tutelare gli interessi dell'Assicurato nei casi descritti all'art. 22 RISCHI ASSICURATI, in relazione a vertenze o procedimenti che abbiano avuto origine in sinistri (fatti, violazioni di norme o inadempienze) verificatisi durante la validità della polizza.
- 2) Quando un fatto, una violazione o un'inadempimento hanno carattere continuato o ripetitivo, il sinistro si intende verificato nel momento della loro prima manifestazione.

ART. 21 MASSIMALE DI GARANZIA

€ 50.000,00 per evento e per periodo annuo di assicurazione per ciascun Istituto Scolastico Contraente.

ART. 22 RISCHI ASSICURATI

La DIFESA Assicurazioni S.p.A. assicura il rimborso delle spese legali che l'Assicurato o persone delle quali o con le quali debba rispondere, sostengano, in sede extragiudiziarie e/o giudiziaria per l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nonché per la difesa in sede penale e/o civile per reati colposi, o per resistere all'azione di risarcimento danni cagionati a terzi in relazione all'attività del Contraente/Assicurato. In tale ultimo caso, la garanzia è prestata unicamente a condizione che sia regolarmente operante, in favore degli assicurati, polizza di responsabilità civile e vale per le spese risultanti a carico degli assicurati a norma dell'Art. 1917 III cod. civ. L'assicurazione è prestata per gli eventi verificatisi nell'ambito delle strutture scolastiche nonché durante tutte le attività, sia interne che esterne, senza limiti di orario, organizzate e/o gestite e/o effettuate e/o autorizzate dall'Istituto Scolastico Contraente, comprese quelle complementari, preliminari o accessorie, compatibilmente e/o in conformità con la vigente normativa scolastica.

1) SPESE ASSICURATE

L'assicurazione comprende:

- a. i compensi e le spese relative a prestazioni svolte, nell'interesse dell'Assicurato e nell'ambito di procedure giudiziarie o arbitrali, o nella fase che ha preceduto il giudizio, da legali, arbitri o periti incaricati con il benessere della Società a norma del successivo Art. 27 Gestione del sinistro - scelta del legale;
- b. i compensi e le spese liquidati a favore dei consulenti tecnici nominati dal giudice e posti a carico dell'Assicurato;
- c. le spese di registrazione necessarie per l'esecuzione di un provvedimento giudiziario;
- d. le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata dalla Società a norma del successivo Art. 27 Gestione del sinistro - scelta del legale.

2) A titolo esemplificativo, la garanzia vale anche durante:

- a. lo svolgimento delle assemblee studentesche, anche se effettuate in locali esterni alla scuola, purché si sia ottemperato alle disposizioni della C.M. n. 312, XI cap. 27/12/79. L'assicurazione si estende anche alle assemblee studentesche non autorizzate, purché si svolgano all'interno della scuola;
- b. il servizio esterno alla scuola svolto da non docenti purché tale servizio venga svolto su preciso mandato del Dirigente Scolastico e/o del Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi;
- c. le lezioni di educazione fisica, l'attività sportiva in genere svolta in palestre, piscine e campi sportivi anche esterni alla scuola, le "settimane bianche", purché sul posto venga prevista adeguata sorveglianza;
- d. gli stage, i tirocini formativi, l'alternanza scuola/lavoro, ed interscambi culturali, anche all'estero;
- e. visite a cantieri, aziende e laboratori anche quando comprendano esperimenti e prove pratiche dirette;
- f. gite e passeggiate, viaggi di integrazione culturale e di preparazione di indirizzo, visite guidate, visite a musei ed attività culturali in genere;
- g. il prescuola (periodo intercorrente tra l'apertura dei cancelli della scuola e l'inizio delle lezioni) e durante le attività di mensa e doposcuola, anche nei casi in cui la vigilanza sia prestata da personale dipendente di Enti Pubblici;
- h. le attività di promozione culturale e sociale (direttiva n° 133 del 3/4/1996);
- i. le attività ludico sportive o di avviamento alla pratica di uno sport, che si svolgessero anche in occasione di prescuola, doposcuola o interscuola, compresi i giochi della gioventù e relativi allenamenti anche in strutture esterne alla scuola;

j. i trasferimenti interni ed esterni connessi allo svolgimento delle attività previste dal contratto, compreso il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Assicurato o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) ove tali attività vengono svolte e viceversa, compresi gli eventuali rientri pomeridiani, con qualsiasi mezzo di locomozione, durante il tempo necessario a compiere il percorso prima e dopo l'orario di inizio e termine di tutte le attività.

3) Relativamente a:

- (A) Dirigente Scolastico di ogni ordine e grado, sia di ruolo sia incaricato o vicario, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (B) Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sia di ruolo sia incaricato o vicario, nell'esercizio delle proprie funzioni, per tutte le sedi di cui è titolare o reggente;
- (C) il Presidente ed i membri degli Organi Collegiali deliberanti.

Le garanzie valgono anche per:

1. la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni, compresi quelli derivanti dalla circolazione stradale purché conseguenti ad incidente. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. la difesa in procedimenti penali per reati dolosi conclusi con proscioglimento o assoluzione con decisione di 1° grado passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa e nei casi in cui si ricorra al "patteggiamento". (Per i dipendenti degli Enti locali si intende applicato quanto previsto dall'Art. 67 del DPR 13/5/87 n. 268). La Società rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
3. la difesa in procedimenti penali conseguenti ad inadempimenti in materia fiscale, amministrativa, tributaria, anche in caso di azione di rivalsa da parte della Pubblica Amministrazione;
4. l'esercizio di pretese al risarcimento danni a persona e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.

Sono comprese le cause dibattute davanti al Giudice del Lavoro, fatta esclusione per quelle a carattere Sindacale. L'assicurazione è operante anche per le spese legali di avvocato e procuratore domiciliato per giudizi civili di competenza del tribunale, esclusa la trattazione stragiudiziale.

ART. 23 GARANZIE AGGIUNTIVE

- A) Sicurezza Sul Lavoro:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dai D.Lgs 626-758/94 e 494/96 (quale committente) e successive modifiche in materia di sicurezza sul lavoro. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto fermo restando il massimale annuo.
- B) Igiene dei Prodotti Alimentari - Direttiva CEE 93/43 E 96/93:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs. 26 Maggio 1997 n° 154 e 155 e successive modifiche in materia di igiene dei prodotti alimentari, dalla produzione alla lavorazione e vendita. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto fermo restando il massimale annuo.
- C) Smaltimento Rifiuti Solidi - Legge Ronchi:** difesa penale per reati colposi e per contravvenzioni di importo superiore a € 1.000,00, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni previste dal D.Lgs 5 Febbraio 1977 n° 22 e successive modifiche in materia di rifiuti solidi. La garanzia è estesa alle spese, competenze ed onorari del legale per ricorsi avverso sanzioni, per violazioni amministrative, originariamente comminate di importo superiore a € 1.000,00; massimale € 2.500,00 per controversia con il limite di due vertenze per Istituto fermo restando il massimale annuo.
- D) Tutela della Privacy D.lgs. n. 196 del 30/06/03** - difesa penale per reati colposi e per la presentazione di ricorsi in sede amministrativa per sanzioni pecuniarie originariamente di importo superiore a € 1.000,00; massimale € 2.500,00 per controversia con il limite di una due vertenze per Istituto fermo restando il massimale annuo.
- E) Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato** - Per i dipendenti dello Stato, nei casi di giudizi per responsabilità civile, penale ed amministrativa, promossi nei loro confronti in conseguenza di atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento degli obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, La DIFESA Assicurazioni S.p.A. garantisce, nei limiti del massimale, il rimborso delle spese legali rimaste a loro carico, perché non ritenute congrue dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'Art 18 del D.Lgs 25/3/97 n. 67.
- F) Sanzioni Amministrative di vario genere** - La garanzia prevede il rimborso di spese, competenze ed onorari per i ricorsi avverso le sanzioni per violazioni amministrative, nonché per la gestione e definizione del ricorso, fino alla concorrenza del massimale di € 2.500,00 per controversia con il limite di 2 vertenze per istituto fermo restando il massimale annuo.
- G) Consulenza Giuridica** - La Società fornirà, a richiesta scritta degli Assicurati, consulenza giuridica consistente in pareri scritti nonché chiarimenti su Leggi, decreti e Normativa Vigente.

ART. 24 DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia viene prestata per sinistri determinati da fatti verificatisi nel periodo di validità della polizza e precisamente dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione.

I fatti che hanno dato origine al sinistro si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto. Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro. In caso di imputazione a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

ART. 25 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto;
- b) per vertenze fra Contraente e Assicurato o comunque fra persone/oggetti assicurate con la stessa polizza;
- c) di natura fiscale;
- d) derivanti dalla proprietà o dalla circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- e) derivanti da fatti dolosi del Contraente e/o dell'Assicurato;
- f) denunciate alla Benacquista Assicurazioni S.n.c., anche per il tramite del Broker, o a La DIFESA Assicurazioni S.p.A. quando siano trascorsi due anni dalla cessazione della validità della polizza.

Sono inoltre escluse dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende, e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali relativi ai documenti ed agli atti in genere;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

ART. 26 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o a La DIFESA Assicurazioni S.p.A.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'Art. 1915 cod. civ.

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del broker o a La DIFESA Assicurazioni S.p.A., con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

ART. 27 GESTIONE DEL SINISTRO – SCELTA DEL LEGALE

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 26), con la denuncia del sinistro, l'Assicurato deve fornire a La DIFESA Assicurazioni S.p.A. ogni notizia utile, precisando le iniziative che intende assumere per la tutela dei propri interessi; successivamente, deve fornirle un'informativa adeguata, regolare e tempestiva circa lo svolgimento della vertenza, trasmettendo, o dando istruzioni al proprio difensore di trasmettere, a La DIFESA Assicurazioni S.p.A. tutti i documenti e le notizie da questa ritenuti utili ai fini di tale informativa.

2. Prima di conferire incarichi, promuovere azioni giudiziarie o arbitrati, proporre impugnazioni o concludere transazioni, l'Assicurato deve ottenere il benestare de La DIFESA Assicurazioni S.p.A.: in caso contrario, e salvo che venga comprovata l'effettiva necessità e l'indifferibile urgenza di tali iniziative, restano a suo carico gli oneri relativi.

3. Se in qualsiasi momento La DIFESA Assicurazioni S.p.A., in base all'informativa ricevuta, giudica manifestamente infondate le ragioni dell'Assicurato o ritiene obiettivamente soddisfacente il risultato ottenuto, gliene dà comunicazione scritta e motivata, e provvede al rimborso, sempre che dovuto a termini di polizza, delle spese rimaste fino a quel momento a carico dell'Assicurato.

Se ciò nonostante questi intende iniziare l'azione o resistere alla pretesa avversaria, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato favorevole, La DIFESA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico. Parimenti, se l'Assicurato intende proseguire, l'azione, lo fa a proprio rischio: ma se ottiene un risultato più favorevole di quello in precedenza conseguito, La DIFESA Assicurazioni S.p.A. è tenuta a rifondergli le spese rimaste a suo carico, fino a concorrenza della differenza tra i due risultati. In tutti i casi l'Assicurato deve comunicare a La DIFESA Assicurazioni S.p.A. la sua decisione, e restano fermi i massimali pattuiti.

4. L'Assicurato può scegliere il proprio difensore tra i professionisti operanti nella circoscrizione del Tribunale competente. Può inoltre chiedere di esercitare la propria scelta tra i professionisti operanti nella località ove ha il domicilio; qualora tale richiesta venga accolta, La DIFESA Assicurazioni S.p.A. tiene a proprio carico anche i compensi e le spese dovuti al procuratore domiciliatario.

ART. 28) GESTIONE DEL CONTRATTO

La Società dichiara di aver affidato la gestione agenziale del presente contratto alla BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c. con sede in via del Lido n° 106 - 04100 Latina.





Sicurezza
Scuola

La polizza SICUREZZA SCUOLA è distribuita in esclusiva da:



Benacquista Assicurazioni *Società in Nome Collettivo*

Ufficio Scuole - Via del Lido, 106 - 04100 Latina

Tel. 0773.629832 Fax 0773.629835

E-mail: info@sicurezzascuola.it Internet: www.sicurezzascuola.it

UFFICIO SINISTRI SCUOLE

TELEFONO: **199 70 99 70** 0773.629835